

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 ottobre 1993, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione delle merci	(ECU/100 kg) Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :	
	— di volatili da cortile :	
0407 00 30	— — altri :	
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nel codice NC 3502 10	20,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	12,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
	— tuorli :	
0408 11	— — essiccati :	
ex 0408 11 10	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	60,00
0408 19	— — altri :	
	— — — atti ad uso alimentare :	
ex 0408 19 11	— — — liquidi : non edulcorati	26,00
ex 0408 19 19	— — — congelati : non edulcorati	28,00
	— altri :	
0408 91	— — essiccati :	
ex 0408 91 10	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	58,00
0408 99	— — altri :	
ex 0408 99 10	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	10,00